



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 264 del 23/12/2022

**OGGETTO: Convenzione con la Cooperativa Sociale "I Locandieri" di Castelvetro - Atto di Indirizzo.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventitrè del mese di dicembre alle ore 14:20 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

Componenti Giunta Municipale		<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore		X
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore		X
Calamia Luigi	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Comunale Dott.ssa Cinzia Gambino.

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione Organizzativa di seguito riportata:

**Premesso** che:

- l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", previamente informata, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;
- l'Amministrazione Comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- l'Amministrazione Comunale intende assicurare, nei confronti dei M.S.N.A. (Minori Stranieri Non Accompagnati), il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in strutture idonee in grado di garantire per un periodo di tempo stabilito specifici interventi finalizzati ad un percorso di crescita e cambiamento, diretto a superare la prima situazione di disagio legata all'accoglienza degli stessi;
- lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lettera e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente prescelto;

**Considerato** che:

- sul territorio del Comune di Castelvetro insiste la struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati, iscritta all'Albo Regionale ex art. 26 l.r. n. 22 del 1986 al n. 5456, gestita dalla Cooperativa Sociale i Locandieri con sede legale in Marsala via Giordano Bruno n. 18;
- la suddetta struttura di accoglienza è destinataria dell'inserimento di M.S.N.A. da parte delle competenti Autorità in materia di Minori Stranieri Accompagnati;
- la competenza relativa all'assistenza e alla gestione dei minori stranieri non accompagnati spetta ai Servizi Sociali dei Comuni che li accolgono, in applicazione del principio introdotto nell'ordinamento dall'art. 23 lett. C) del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 che ha attribuito agli Enti Locali funzioni di assistenza relative agli interventi in favore di minorenni sia italiani che stranieri soggetti a provvedimenti giudiziari;
- la Circolare n. 5 del 09/07/2013 della Regione Sicilia Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, dispone che il collocamento del minore MSNA in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune nel cui territorio la struttura è presente;

**Ritenuto** opportuno e necessario per le suesposte motivazioni sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale "I Locandieri", con sede legale in Marsala Via Giordano Bruno n. 18, iscritto all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione - minori di età 14-18 anni - Tipologia – struttura di accoglienza di 2° livello per minori non accompagnati, secondo lo schema all'allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

**Vista** la legge n. 47 del 2017;

**Vista** la L.R. n. 22 del 1986;

**Visto** D.P. 28 maggio 1987;

**Visto** D.P. 600/GAB 13 agosto 2014;

**Vista** la Direttiva del Ministero dell'Interno del 04 agosto 2015 in materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari;

**Visto** il D.Lgs. del 18 agosto 2015, n. 142;

**Visto** il D.P. 513/GAB del 18 gennaio 2016 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;

**Viste** le circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione, n. 12362 del 02 agosto 2016 e n. 14139 del 15 settembre 2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 ( pubblicato in G.U. n. 210 del 08 settembre 2016);

**Viste** le circolari del Ministero dell'Interno n. 16153 del 19.05.2022 e n. 42833 del 14.11.2022;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

**Vista** la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2022/2024;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

## **DELIBERA**

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **ASSUMERE** il presente atto di indirizzo stabilendo di sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale "I Locandieri", con sede legale in Marsala Via Giordano Bruno n. 18, iscritto all'Albo Regionale al n. 5456, previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione - minori di età 14-18 anni - Tipologia – struttura di accoglienza di 2° livello per minori non accompagnati, secondo lo schema all'allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DEMANDARE** al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali per la realizzazione del presente atto di indirizzo.
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. **PUBBLICARE** la deliberazione all'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. **DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

**Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive**

IL SINDACO  
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Filippo Foscarì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinzia Gambino

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li 23/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Cinzia Gambino

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**II DIREZIONE ORGANIZZATIVA**  
**“SERVIZI AL CITTADINO”**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Convenzione con la Cooperativa Sociale**  
**“I Locandieri” di Castelvetro - Atto di Indirizzo.**

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale  
Il 23/12/2022

con deliberazione n. 264  
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12,  
comma 2°, della L.R. 44/91:

SI

Li \_\_\_\_\_

Li 20/12/2022

L'ASSESSORE RELATORE

Responsabile del Procedimento  
Dott. Francesco Paolo Gandolfo  
F.to Francesco Paolo Gandolfo

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza  
dell'azione amministrative esprime parere: FAVOREVOLE

Data 20/12/2022

IL RESPONSABILE  
**Avv. Simone Marcello Caradonna**  
**F.to Simone Marcello Caradonna**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  
favorevole \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data 23/12/2022

IL RESPONSABILE  
Dott. Andrea Antonino Di Como  
F.to Andrea Antonino Di Como  
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA  
€. \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

## **Il Responsabile della II Direzione Organizzativa**

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione Organizzativa di seguito riportata:

### **Premesso** che:

- l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", previamente informata, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;
- l'Amministrazione Comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- l'Amministrazione Comunale intende assicurare, nei confronti dei M.S.N.A. (Minori Stranieri Non Accompagnati), il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in strutture idonee in grado di garantire per un periodo di tempo stabilito specifici interventi finalizzati ad un percorso di crescita e cambiamento, diretto a superare la prima situazione di disagio legata all'accoglienza degli stessi;
- lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lettera e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente prescelto;

### **Considerato** che:

- sul territorio del Comune di Castelvetro insiste la struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati, iscritta all'Albo Regionale ex art. 26 l.r. n. 22 del 1986 al n. 5456, gestita dalla Cooperativa Sociale i Locandieri con sede legale in Marsala via Giordano Bruno n. 18;
- la suddetta struttura di accoglienza è destinataria dell'inserimento di M.S.N.A. da parte delle competenti Autorità in materia di Minori Stranieri Accompagnati;
- la competenza relativa all'assistenza e alla gestione dei minori stranieri non accompagnati spetta ai Servizi Sociali dei Comuni che li accolgono, in applicazione del principio introdotto nell'ordinamento dall'art. 23 lett. C) del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 che ha attribuito agli Enti Locali funzioni di assistenza relative agli interventi in favore di minorenni sia italiani che stranieri soggetti a provvedimenti giudiziari;
- la Circolare n. 5 del 09/07/2013 della Regione Sicilia Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, dispone che il collocamento del minore MSNA in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune nel cui territorio la struttura è presente;

**Ritenuto** opportuno e necessario per le suesposte motivazioni sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale "I Locandieri", con sede legale in Marsala Via Giordano Bruno n. 18, iscritto all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione - minori di età 14-18 anni - Tipologia – struttura di accoglienza di 2° livello per minori non accompagnati, secondo lo schema all'allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

**Vista** la legge n. 47 del 2017;

**Vista** la L.R. n. 22 del 1986;

**Visto** D.P. 28 maggio 1987;

**Visto** D.P. 600/GAB 13 agosto 2014;

**Vista** la Direttiva del Ministero dell'Interno del 04 agosto 2015 in materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari;

**Visto** il D.Lgs. del 18 agosto 2015, n. 142;

**Visto** il D.P. 513/GAB del 18 gennaio 2016 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;

**Viste** le circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione, n. 12362 del 02 agosto 2016 e n. 14139 del 15 settembre 2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 ( pubblicato in G.U. n. 210 del 08 settembre 2016);

**Viste** le circolari del Ministero dell'Interno n. 16153 del 19.05.2022 e n. 42833 del 14.11.2022;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

**Vista** la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2022/2024;

## **PROPONE**

### **Alla Giunta Municipale**

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **ASSUMERE** il presente atto di indirizzo stabilendo di sottoscrivere la convenzione con la Cooperativa Sociale "I Locandieri", con sede legale in Marsala Via Giordano Bruno n. 18, iscritto all'Albo Regionale al n. 5456, previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione - minori di età 14-18 anni - Tipologia – struttura di accoglienza di 2° livello per minori non accompagnati, secondo lo schema all'allegato "1" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DEMANDARE** al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali per la realizzazione del presente atto di indirizzo.
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. **PUBBLICARE** la deliberazione all'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. **DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA

**Avv. Simone Marcello Caradonna**

**F.to Simone Marcello Caradonna**

L'anno ..... addì ..... del mese di .....

### TRA

l'Amministrazione comunale di \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Responsabile della II Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino;

### E

L'Ente \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante gestore della seguente Struttura di 2° livello per MSNA \_\_\_\_\_ – iscritta \_\_\_\_\_ all'Albo regionale degli Enti Assistenziali/oppure/autorizzata a funzionare fino al \_\_\_\_\_ con Provvedimento Assessoriale D.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per un capacità ricettiva di n. \_\_\_\_\_ posti, di sesso \_\_\_\_\_ di età compresa tra 14-18 anni.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

#### Art. 1

L'Ente contraente, iscritto all'Albo Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si obbliga ad ospitare nella struttura di 2° livello per MSNA, ai sensi del D.P. n.513 /GAB 18 gennaio 2016, avente le caratteristiche appresso specificate, n. .... minori.... di sesso ....., su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili, su disposizione del Servizio Sociale Comunale, e di altri Enti Istituzionali preposti.

Per ogni minore accolto vanno contestualmente informati il Comune e la Procura per i Minorenni.

Al di fuori di queste circostanze nessun minore può essere accolto in comunità la quale non potrà avanzare nessuna pretesa economica al Comune.

#### Art. 2

La struttura di 2° livello per MSNA \_\_\_\_\_ ha una capacità ricettiva di n. .... posti ed ospita esclusivamente minori di sesso ..... (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra i 14 e i 18 anni), secondo le prescrizioni del Decreto di autorizzazione della Regione Siciliana.

Nella comunità possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età diversa da quella stabilita e di sesso diverso da quello previsto nel decreto di autorizzazione qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle. Al compimento del 18° anno di età il giovane deve essere dimesso dalla struttura e

l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

Il servizio sociale del Comune ove insiste la struttura potrà, in casi eccezionali e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane, inoltrare una motivata e documentata richiesta al competente Tribunale per i minorenni di applicazione della misura rieducativa sino al 21° anno di età. In nessun caso la comunità potrà autonomamente richiedere all'AGM l'emissione di una misura rieducativa oltre il 18° anno di età in favore dei M.S.N.A. ospiti.

Il ricovero dei M.S.N.A. rientra nella tipologia delle strutture di accoglienza di II Livello come previsto dal D.P. n. 513/GAB del 18 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U.R.S. del 23.02.2016;

### **Art. 3**

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale:

- un coordinatore con presenza settimanale di 15 h, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe della Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione" o di laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psichico-pedagogico;
- n. 3 educatori professionali e 1 mediatore culturale/educatore, per complessive 118 h settimanali, in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologia del 4 Agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di II Livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psicologico-pedagogico.
- Il mediatore culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio.
- n. 1 ausiliario per 15 h settimanali da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

L'Ente contraente dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15 h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore.

Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/mediatore la presenza in struttura. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere), l'Ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la normativa vigente.

L'Ente si impegna ad evitare frequenti sostituzioni di personale e qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie e giuridiche in materia di assistenza ai minori.

L'Ente Locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale dei singoli operatori e di accertare il requisito della buona condotta:

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta fornire apposita documentazione.

#### **Art. 4**

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### **Art. 5**

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- una adeguata alimentazione diversificata, ove è necessario, sulla base delle patologie dei minori;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 15 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### **Art. 6**

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### **Art. 7**

Le parti contraenti convengono di stabilire, a titolo di rimborso per le spese del servizio, € 60,00 Iva inclusa pro die - pro capite la misura del contributo statale per l'accoglienza prestata ai MSNA, così come fissato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16153 del 19.05.2022. La suddetta quota sarà valida a decorrere dall'1 luglio 2022. Le parti contraenti convengono di stabilire, altresì, a titolo di rimborso per le spese del servizio a decorrere dall'1 gennaio 2023,

€ 100,00 Iva inclusa pro die - pro capite, la misura massima del contributo statale per l'accoglienza prestata ai MSNA, così come fissato dalla circolare la circolare del Ministero dell'Interno n. 42833 del 14.11.2022. La detta somma sarà soggetta ad aggiornamento e/o adeguamento in funzione delle possibili future determinazioni che potrà adottare il competente Ministero dell'Interno.

Per i M.S.N.A. presenti in struttura sino al 30.06.2022 continuerà ad essere corrisposta la quota di rimborso fissata in € 45,00 iva inclusa pro die – pro capite, già fissata dal competente Ministero dell'Interno.

Considerato che la rendicontazione richiesta al Comune dagli Enti preposti ha una cadenza trimestrale, si stabilisce fin d'ora che le fatture dovranno essere presentate trimestralmente e solo dopo l'avvenuto trasferimento finanziario da parte della competente Prefettura di Trapani, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente e trimestralmente, sulla base di uno stato nominativo che documenti l'effettiva presenza dei minori ospiti.

La fattura sarà accompagnata da relazione sociale sui beneficiari a cui la stessa è riferita.

Per i neomaggiorenni soggetti a provvedimento di prosecuzione del ricovero oltre il 18° anno di età e sino ai 21 anni, per i quali il Servizio Sociale comunale ha presentato, alla competente A.G.M. motivata richiesta di prosecuzione, verrà corrisposta la retta di € 45,00 più Iva, per un massimo di n. 3 MSNA, pro die - pro capite. Restano a carico dell'Ente contraente le spese per l'ospitalità dei neomaggiorenni per i quali il Servizio Sociale Comunale non ha richiesto all'AGM l'applicazione della misura rieducativa oltre il 18° anno di età.

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessario e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### **Art. 8**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica dall'A.S.P. competente per territorio, che va tenuta esposta in cucina in modo che sia sempre facilmente consultabile.

#### **Art. 9**

L'Ente contraente si obbliga a:

- redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale;
- relazionare trimestralmente all'ufficio di servizio sociale del comune sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenze in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di inserimento sociale;
- relazionare annualmente all'ufficio di servizio sociale del comune sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sul comportamento del minore, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di adattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo dei propri uffici e di accertare il mantenimento dei requisiti di cui all'atto di autorizzazione.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Dei sopralluoghi effettuati sarà data comunicazione all'Assessorato Regionale secondo quanto stabilito dalla normativa citata in premessa.

#### **Art. 10**

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

Costituiscono cause di sospensione e revoca della convenzione:

- a) cambiamenti di gestione della strutture di 2° livello per MSNA o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
- d) mancato rispetto della normativa sulla privacy.

#### **Art. 11**

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal ..... salvo modifiche di natura legislativa.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale trimestralmente e annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### **Art. 12**

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;

- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia struttura di 2° livello per MSNA , in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e contratti di lavoro o convenzioni.
- dichiarazione circa il rispetto delle previsioni del D.lvo n. 81 del 2008.

**Art. 13**

Tutti i dati riguardanti i minori ricoverati e/o i loro familiari devono essere custoditi nel rispetto della normativa sulla privacy e tenuti in appositi armadi ben chiusi, soprattutto per quanto attiene ai dati sensibili.

**Art. 14**

La presente convenzione, redatta in carta semplice, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

**Art. 15**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.

**Art. 16**

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione. Per eventuali controversie, il foro competente è Marsala.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'ente contraente

L'ente locale